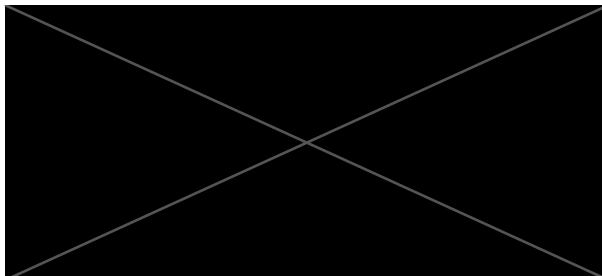




**Tribunale di Termini Imerese
Sezione Penale
Cancelleria**

prot.tribunale.terminiimerese@giustiziacert.it
dibattimento.tribunale.terminiimerese@giustizia.it



13.09.2025

**Proc. pen. n. 197/25 R.G.N.R. – n. 891/25 R.G. Tribunale
Memoria difensiva e richieste preliminari (ex artt. 121 e 491 c.p.p.)**

la sottoscritta
imputata nel



PREMETTE che, in assenza di una difesa effettiva e stante l'impossibilità del difensore d'ufficio di esercitare correttamente il mandato, è costretta a depositare personalmente le presenti osservazioni e richieste, a tutela dei propri diritti di difesa.

In via principale, l'imputata chiede sin d'ora che il Tribunale voglia pronunciare immediata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., come meglio specificato nella parte conclusiva della presente memoria.

Si allega la lista testi e mezzi di prova con l'indicazione puntuale dei documenti, file audiovisivi e testimoni richiesti.

Richieste

1. Ammissione prove

Si chiede l'ammissione di tutti i mezzi di prova indicati nella lista allegata (testimoni, documenti, file audiovisivi e fotografici).

2. Richiesta di escussione testi

Si chiede la citazione e l'escussione dei testimoni elencati nella lista allegata.



3. Produzione documentale

Si chiede che i documenti depositati (certificato medico, traduzioni, chat, fotografie, video- e audioregistrazioni, ecc.) siano acquisiti al fascicolo del dibattimento.

4. Eccezioni preliminari

- **Mancata traduzione degli atti essenziali:** nonostante le ripetute richieste, l'imputata non ha mai ricevuto la traduzione integrale degli atti principali del procedimento, in violazione dell'art. 143 c.p.p., dell'art. 6 CEDU e della Direttiva 2010/64/UE.
- **Mancata nomina di un interprete ufficiale:** fino alla data odierna non è stato nominato alcun interprete di lingua tedesca, impedendo all'imputata di comprendere gli atti, di seguire correttamente lo svolgimento dell'udienza e di comunicare con il difensore.
- **Impossibilità di comunicare con il difensore:** l'assenza di traduzioni e di interprete ha reso impossibile qualsiasi dialogo effettivo con il difensore d'ufficio, pregiudicando il diritto a una difesa effettiva.
- **Violazione del diritto a una difesa effettiva:** l'imputata è assistita da un difensore che ha già dichiarato di non poter svolgere il mandato, con conseguente conflitto d'interessi e lesione del diritto di difesa.

5. Nomina di un interprete ufficiale e traduzione degli atti

Si chiede la nomina di un interprete ufficiale di lingua tedesca per l'intero procedimento, ai sensi dell'art. 143 c.p.p., dell'art. 6 CEDU e della Direttiva 2010/64/UE, nonché la traduzione integrale di tutti gli atti processuali essenziali. Tale garanzia è necessaria per assicurare all'imputata la piena comprensione del procedimento e l'effettivo esercizio del diritto di difesa, come previsto dal diritto interno e sovranazionale.

6. Sostituzione del difensore d'ufficio

Si chiede la revoca dell'avv. d'ufficio Di Liberti per grave incompatibilità e conflitto d'interessi, e la nomina di un nuovo difensore disponibile ed effettivo.

7. Istanza di nullità dell'udienza di convalida

Si chiede di dichiarare la nullità dell'udienza di convalida del 6 marzo 2025, ai sensi degli artt. 143 e 449 c.p.p., per:

- **mancata traduzione** ex art. 143 c.p.p., art. 6 CEDU e Direttiva 2010/64/UE: l'imputata non ha mai ricevuto la traduzione degli atti principali, con conseguente nullità assoluta della procedura di convalida. sebbene il Tribunale fosse già a conoscenza della necessità di garantire tale traduzione (prove 14a, 14b, 14c della lista prove)
- **mancata nomina di un interprete** ufficiale in violazione dell'art. 143 c.p.p., art. 6 CEDU e Direttiva 2010/64/UE: nessun interprete è stato nominato, impedendo all'imputata di comprendere i capi d'accusa,



comunicare con il difensore ed esercitare consapevolmente il proprio diritto di difesa.

- **Impossibilità di comunicare con il difensore:** in assenza di interprete e di traduzione degli atti, l'imputata non ha potuto instaurare alcun dialogo effettivo con il difensore d'ufficio, con conseguente violazione del diritto alla difesa effettiva.
- **Impossibilità di comprendere i capi d'accusa:** la mancata traduzione ha impedito all'imputata di conoscere con precisione le contestazioni mosse a suo carico, privandola della possibilità di replicare consapevolmente e di predisporre una strategia difensiva adeguata.
- **Violazione del diritto a una difesa effettiva:** l'imputata non ha beneficiato di un'assistenza reale, bensì di una difesa d'ufficio che non ha esercitato alcuna attività utile e che, al contrario, ha arrecato pregiudizio, determinando un conflitto d'interessi insanabile.

Si chiede che tale eccezione di nullità venga trattata e decisa in via prioritaria, prima di ogni altra attività processuale, poiché incide sulla stessa validità del procedimento e sulla possibilità di proseguire il dibattimento.

8. Istanza di esclusione delle prove illegittimamente acquisite

- il cane in questione era anziano e malato, privo di valore economico e comportante solo costi e cure (prove 2a, 2b), con conseguente assenza dell'elemento soggettivo dell'appropriazione indebita o del furto;
- il decreto di perquisizione è stato emesso per finalità civilistiche (restituzione forzata del cane) e non per reali esigenze investigative, configurando un uso distorto della procedura penale;
- la perquisizione, l'arresto in flagranza e le successive imputazioni (presunte resistenze, oltraggi, lesioni personali...) sono quindi il prodotto diretto di un atto nullo ed illegittimo;

Si chiede che tutte le prove derivate dal presunto furto – e dunque dalla perquisizione illegittima e dall'arresto illegale – siano dichiarate nulle e inutilizzabili, in quanto contaminate e acquisite in violazione di legge (artt. 191 c.p.p. e 6 CEDU).

9. Opposizione al presunto rito direttissimo

L'imputata ribadisce formalmente la propria opposizione alla celebrazione del processo con rito direttissimo nonostante il difensore d'ufficio continui a sostenerne l'applicabilità, avendo già dichiarato agli atti di accettare esclusivamente il giudizio ordinario.

Si chiede pertanto che il procedimento prosegua unicamente con il rito ordinario, essendo insussistenti i presupposti di legge per il rito direttissimo



(assenza di flagranza, superamento dei termini di cui all'art. 449 c.p.p., mancato consenso dell'imputata).

10. Istanza di esclusione delle videoregistrazioni effettuate dai Carabinieri con dispositivi personali

Si chiede che le videoregistrazioni effettuate dai militari operanti con telefoni cellulari privati non siano acquisite né utilizzate come mezzi di prova, trattandosi di materiale privo di garanzie di autenticità, di catena di custodia e di conformità alle disposizioni processuali (artt. 189, 191 e 234 c.p.p.), e quindi inutilizzabile.

11. Istanza di proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p.

Si chiede, in via principale, che l'imputata venga immediatamente prosciolta da ogni accusa ai sensi dell'art. 129 c.p.p., in quanto la documentazione audiovisiva, la certificazione medica e i documenti prodotti dimostrano già in modo evidente: il reato presupposto di furto non sussiste, trattandosi di un cane anziano e malato, privo di valore economico e con costi di cura superiori al presunto valore (doc. n. 16);

- il decreto di perquisizione,
- la perquisizione stessa e
- l'arresto sono illegittimi, in quanto fondati su presupposti insussistenti e viziati da gravi violazioni procedurali (docc. nn. 10–13);
- l'udienza di convalida è affetta da nullità assoluta, per mancata traduzione degli atti, assenza di interprete e difesa tecnica ineffettiva (docc. nn. 26–28); tutte le ulteriori accuse risultano false e smentite da prove oggettive documentali e audiovisive (docc. nn. 1–9).

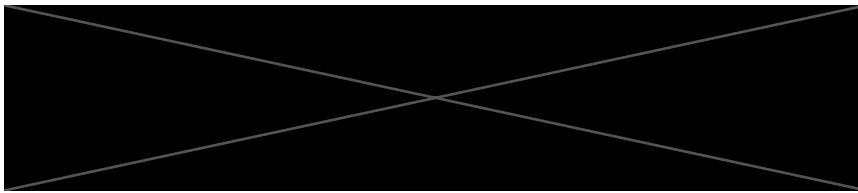
In subordine, qualora il Tribunale ritenga necessario procedere all'istruzione dibattimentale, si ribadisce la richiesta di escussione dei testi indicati nella lista depositata, al fine di confermare le circostanze già dimostrate dai mezzi di prova allegati.

Pertanto, ricorrono i presupposti di legge per una declaratoria immediata di proscioglimento dell'imputata, senza necessità di ulteriori attività istruttorie.



Conclusione

Pertanto, sussistono pienamente i presupposti di legge per una declaratoria immediata di proscioglimento dell'imputata, senza necessità di ulteriori attività istruttorie, con condanna delle spese processuali a carico dello Stato, atteso che il procedimento si è rivelato sin dall'origine infondato e basato su presupposti illegittimi.



Ai sensi degli artt. 121 c.p.p. e 111 Cost il presente documento è da considerarsi parte integrante e indissociabile del fascicolo del procedimento penale n. 197/25, 891/25 e deve essere materialmente allegato agli atti, ai fini della tutela del diritto di difesa e del principio del contraddittorio

Il presente atto è stato redatto dal sottoscritto con il supporto di terzi di fiducia e l'ausilio di strumenti di traduzione digitale, a causa della mancanza di un'assistenza legale adeguata e affidabile.